



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

Regolamento del Servizio Associato di Polizia Locale Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Approvazione del Consiglio Unione Montana delle Valli
Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida
con deliberazione n.

Art. 1

Istituzione del Servizio ed Oggetto del Regolamento

1. E' istituito il Servizio associato di Polizia Locale "Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida " tra i Comuni facenti parte dell'Unione, che hanno delegato la funzione ai sensi della Legge Quadro n.65/1986 e della Legge Regionale Piemonte n.58 / 1987 e n. 57/1991 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e successive s.m.i. a seguito

2. Il presente regolamento, in esecuzione agli art.4 e 7 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 30/11/987 nr.58 e 16/12/91 nr. 57, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, l'attività e le funzioni del Servizio associato di Polizia Locale (in seguito più brevemente chiamato anche:"Servizio"). in forma associata, che gode di autonomia gestionale assicurando la sua organizzazione con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

Art. 2 Definizioni

Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:

- TUEL: il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Servizio Associato di Polizia Locale: il servizio di polizia locale svolto in maniera associata nell'ambito dei comuni aderenti all'Unione che hanno delegato la funzione;
- Regolamento del Servizio associato di Polizia Locale Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida: il presente Regolamento, approvato dai Consigli Comunali dei comuni associati e dal Consiglio dell'Unione;

Art. 3 Finalità e compiti del Servizio

1. Il Servizio Associato di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate e di concorrere ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi individuali facenti capo al singolo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti,
2. Il Servizio associato di Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana, rurale e di polizia amministrativa previste in capo ai comuni da leggi e regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia locale dal presente regolamento e dagli altri regolamenti o dagli statuti dei comuni associati.
3. Il Servizio associato di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dal singolo Sindaco per le materie di esclusiva pertinenza territoriale di ciascun comune, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela ambientale, pubblici esercizi, igiene;
 - b) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - c) adempiere a compiti di polizia giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1980, n° 65;
 - d) assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni, nel quadro dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi competenti;
 - e) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del comune;
 - f) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme previste dalla legge, con le forze di polizia dello Stato,

Art. 4 Competenza territoriale del Servizio

1. Ai fini della competenza territoriale del Servizio e dell'applicazione delle norme di legge, statuto e regolamento che fanno riferimento al territorio del Comune quale circoscrizione territoriale per la validità degli atti e per la legittimità dei comportamenti tenuti dagli appartenenti al Servizio, si considera territorio comunale il complesso dei territori dei comuni aderenti.
2. La previsione di cui al comma precedente si applica a ogni istituto giuridico che assuma la circoscrizione territoriale quale criterio per la propria applicazione.

Art. 5

Collocazione del Servizio associato di Polizia Locale nelle Amministrazioni Comunali:

1. Il Servizio associato di Polizia Locale è parte integrante delle strutture organizzative dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Servizio associato di Polizia Locale è alla dipendenza del Sindaco di ciascun comune dell'Unione con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei rispettivi territori comunali.
3. Il Presidente dell'Unione, nei casi previsti dal presente regolamento, dagli Statuti e dai Regolamenti dei comuni associati, esercita funzioni di indirizzo politico per le materie relative all'amministrazione generale del Servizio associato;
4. In particolare al Presidente dell'Unione o, in sua assenza, di un suo delegato, competono la vigilanza sul Servizio e il potere di impartire direttive al Responsabile del Servizio / Comandante/ Vice-Comandante per l'efficace degli obiettivi prefissati, nel rispetto della programmazione e degli obiettivi prefissati.
5. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Piemonte destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale; all'Unione è demandata la formale istruzione, stesura dei progetti e presentazione delle relative domande di finanziamento.
6. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante (Responsabile del servizio associato/Comandante), lo stesso è responsabile dell'impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.
7. I Sindaci dei comuni dell'Unione non possono delegare le funzioni in materia di vigilanza e di ordine e sicurezza pubblica ad alcun assessore, se non in caso di assenza o impedimento al solo vicesindaco o all'assessore con funzioni vicarie.
8. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale del Servizio, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di polizia dello Stato da compiersi nell'ambito delle proprie attribuzioni, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese direttive con detta Autorità,;

Art. 6

Funzioni degli appartenenti al Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio associato svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:
 - espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
 - esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 58/1987;
 - concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione; svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio; collaborano nei controlli nell'ambito delle proprie competenze con i responsabili degli altri Servizi Comunali;
 - collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco.

Art. 7

Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio associato di Polizia Locale è costituito da risorse umane dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione che abbiano dato la propria disponibilità con relativo nulla osta da parte dei comuni;

Art. 8

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

1. Il Servizio associato di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

2. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune di appartenenza, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

3. L'organico del Servizio associato è determinato dall'Unione in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, in conformità e nel rispetto della normativa di settore.

Esso è soggetto a revisione in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 comma 2 della Legge Quadro 65/86, della Legge Regionale 30/11/987 nr.58, della Legge Regionale 16/12/991 nr.57 nonché alle norme generali in materia di organici.

4. Nell'espletamento del servizio d'istituto, gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria, in quanto ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

Art. 9

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle Autorità Comunali, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio; spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 10

Competenze degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio dell'Unione Montana, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali, se richiesta;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi e dai regolamenti;
- notificazione atti ai sensi dell'art. 148 e seguenti del c.p.p.;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- di espletare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 11

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale, nel limite delle proprie attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 65/86 esercitano anche:
 - a) Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo (Comandante — Vice Comandante) ed agli addetti al coordinamento e al controllo ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.
 - b) servizio di polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
 - c) funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86.
 - d) funzioni di istruttore amministrativo.
 2. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5, commi 2° e 3° della legge 65/1986.
 3. Il Servizio associato di Polizia Locale è formato dalle seguenti figure professionali con le relative articolazioni:
 - Responsabile del Servizio/ Comandante/ Vice comandante/ Commissario;
 - Vice Comandante;
 - Ispettori Capo;
 - Ispettori;
 - Assistenti
 - Agenti Scelti;
 - Agenti.
- L'attribuzione dei gradi avviene secondo il dettame delle D.G.R. Regione Piemonte - 21 luglio 2008, n. 50/9268 e 21 luglio 2008, n. 51-9269 e dei provvedimenti interni adottati dal Responsabile del Servizio;
4. Il Servizio associato di Polizia Locale si avvale anche all'interno della sua struttura di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura della Polizia locale in forma associata.

Art. 12

Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Presidente dell'Unione o, in sua assenza, di suo delegato o dal Sindaco dell'altro Comune convenzionato, promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione delle Amministrazioni convenzionate con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e assistenza nell'espletamento di servizi scolastici; per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni..

Art.13

Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale

1. Il Responsabile del Servizio/Comandante espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quelli contenuti nel D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e nello Statuto dei Comuni dell'Unione e nel regolamento di organizzazione, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Servizio associato di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali, assicurando in particolare le procedure della Legge 241/90.
2. Il Servizio Associato di Polizia Locale dipende direttamente dal Responsabile del Servizio/Comandante . Il Responsabile del Servizio/Comandante associato di Polizia Locale viene

individuato nella persona di un Ufficiale in P.O. dipendente di un Comune facente parte dell' Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

3. Responsabile del Servizio competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- la direzione e l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Presidente dell'Unione Montana la sua organizzazione amministrativa;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Servizio e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Servizio associato di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni, le ordinanze in materia di viabilità e gli altri provvedimenti di competenza previsti dai regolamenti dei rispettivi comuni facenti parte dell'Unione e di organizzazione e dalle leggi;
- cura l'aggiornamento tecnico — professionale dei componenti il Servizio;
- dispone dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente, assegnandolo alle unità, ai reparti ed ai servizi speciali, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini mensili e/o settimanali di servizio, all'occorrenza giornalieri;
- coordina i servizi dell'Unione con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Amministrazione e dalle circolari emanate dai competenti Ministeri;
- Responsabile del Servizio/Comandante potrà delegare al Vice Comandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

4. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- d) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia;
- e) ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano circolazione stradale;
- f) segnalare ai Sindaci, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- g) a compiere quant'altro demandato nei contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrative - contabili.

4. Inoltre assicura il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla conferenza dei Sindaci sulle materie di competenza; garantisce la definizione delle priorità e delle linee guida operative al fine di realizzare azioni ed interventi coerenti con i bisogni della cittadinanza e le caratteristiche del territorio ed in particolare:

- garantisce il governo e l'applicazione delle direttive dei Sindaci e la definizione delle priorità di intervento sul territorio, tramite il costante ascolto dei bisogni espressi dai cittadini e l'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche del territorio;
- garantisce la definizione delle modalità operative e di comportamento degli agenti, al fine di raggiungere elevati livelli di prossimità e di vicinanza ai cittadini;

- definisce, progetti e attività di prevenzione, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza urbana;
 - assicura la gestione e lo sviluppo delle risorse umane assegnate, tramite il monitoraggio delle competenze, la definizione dei piani formativi e la gestione della comunicazione;
 - garantisce le relazioni istituzionali con le Amministrazioni locali associate e dello Stato, assicura le attività di coordinamento con le altre Forze dell'ordine presenti sul territorio, l'Autorità Giudiziaria e le strutture preposte alla gestione delle emergenze e soccorso;
 - garantisce le relazioni con le associazioni, espressione della società civile e del mondo imprenditoriale.
6. In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Comandante, nel rispetto di quanto disposto successivo articolo 14.
7. In caso di assenza del Responsabile del Servizio/Comandante e del Vice Comandante, il graduato con grado più elevato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

Art. 14

Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

1. Il Vice Comandante, che sostituisce il Responsabile/Comandante assente e coadiuva lo stesso nella direzione del Servizio, viene nominato da Comandante tenuto conto dei seguenti requisiti:

e qualifica di assistente o superiore; e attestato/attestati di partecipazione a corsi formativi di aggiornamento professionali, come definiti dalla normativa della Regione Piemonte,

2. inoltre:

- svolgere funzioni vicarie di direzione del Servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

Art. 15

Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto al servizio associato di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco del Comune associato, o un Assessore da lui delegato, ed il Responsabile/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
2. I Comuni dell'Unione, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicurano la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 16

Modalità di accesso al Corpo

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali;
2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 17

Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale organizzati dalla Regione Piemonte.
2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra. Durante il periodo di prova e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso può essere utilizzato in servizio esterno. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.
3. Tutti gli operatori sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

Art.18

Uniforme di servizio

I componenti Servizio di Polizia Locale sono dotati di idonee uniformi costituite da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori, le cui caratteristiche sono riportate nelle tabelle allegate che diventano parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Dette tabelle prescrivono, inoltre, la scadenza periodica di ciascun capo di vestiario, fissata in considerazione della qualità e della consistenza degli indumenti in rapporto alle reali necessità lavorative del personale.

1. La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria;
- b) uniforme di servizio (divisa operativa);
- c) uniforme per servizi in montagna estivi e invernali;
- d) uniforme per servizi d'onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala);

L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto interni ed esterni e viene indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Responsabile/Comandante,

L'uniforme operativa è destinata a particolari servizi esterni individuati dal Responsabile/Comandante.

L'uniforme per servizi in montagna è destinata a particolari servizi di polizia rurale e al nucleo sciatori inerente il controllo della legge regionale n. 02 del 2009 "norme in materia di sicurezza sulle piste di sci".

L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione e ai servizi di scorta al Gonfalone.

L'uniforme di gala è in dotazione ai soli ufficiali di polizia locale.

2. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

3. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati; analogamente, non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.

4. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare danno al prestigio della Polizia Locale.

5. Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia, gli accessori delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla regione Piemonte.

I dipendenti dimissionari o che si trasferiscono presso altre Amministrazioni Comunali dovranno riconsegnare al Comando la buffetteria e gli eventuali accessori dell'uniforme.

Art.19

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dal Regolamento Regionale.
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Piemonte e dal Comune.
3. Ogni altro distintivo in contrasto con le norme sopra riportate non potrà essere autorizzato.

Art. 20

Uso, custodia e conservazione delle armi

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65 è disciplinato dal presente Regolamento. I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della legge n.65 del 1986 e in possesso del relativo patentino di idoneità al tiro.
2. L'addestramento e la consegna dell'arma e l'uso viene stabilito con il predetto Regolamento;
3. Gli appartenenti al Servizio, a seguito di certificato medico di idoneità al maneggio delle armi, compiono annualmente le esercitazioni presso la struttura del tiro a segno nazionale che rilascia il necessario titolo;
4. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, l'arma in dotazione viene affidata in forma continuativa con provvedimento del Presidente dell'Unione, Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.
Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.
Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi.
L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio dell'Unione, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa; l'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S. ed all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio; Il Responsabile/Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, Indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art.21

Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile;
2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati;
3. I dispositivi costituiscono dotazione individuale, secondo quanto stabilito nel "Regolamento Speciale Attuazione D.M.I. 04.03.1987 Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale"

Art.22

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo/Servizio di Polizia Locale, sono disciplinate dal Regolamento Regionale norme in materia di Polizia Locale.
2. Sui veicoli appartenenti alla Polizia Locale dovrà essere riportata la scritta Polizia Locale Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida;
3. I veicoli appartenenti alla Polizia Locale di nuovo acquisto, dovranno essere targati Polizia Locale;
4. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione all'unità operativa o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art.23

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Locale prestano tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. Il Responsabile/Comandante ha facoltà di indossare l'abito civile ad eccezione di quando partecipa a cerimonie pubbliche in rappresentanza
3. Per tutti gli altri addetti di Polizia Locale, l'attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi:
 - a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile o fogge particolari indicati dal Comandante;

Art.24

Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale sono muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dall'Unione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all' art. 6 — IV comma del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145. La tessera di servizio ha la struttura, testo, colore e dimensione previsti dal Regolamento Regionale.
 2. Tutti gli appartenenti al Corpo/Servizio, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento e deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.
 3. La tessera ed i distintivi devono essere riconsegnati qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.
 4. Al personale della polizia locale è assegnata:
 - una "placca" di servizio recante il numero di matricola e lo stemma modello regionale con il simbolo dell'Unione da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, delle camicie estive
 - una "placca" di servizio con lo stemma modello regionale con il simbolo dell'Unione, da portare appuntato sul berretto; - un distintivo riportante il logo dell'Unione da appuntare sulla manica destra dell'uniforme, delle camicie estive, giacche e polo;
- L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art.25

Finalità generali dei servizi

1. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al CORPO, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal successivo art.27 e seguenti, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 26

Collegamento dei servizi via radio/telefono

1. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o telefono di servizio al Comando di Polizia Locale.
2. Gli operatori di P.L. devono portare sempre con sé la radio, se in dotazione, e devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando stesso nonché devono tenere sempre acceso il cellulare di servizio se assegnato.
3. Essi devono dare la posizione richiesta, eseguire le istruzioni provenienti dall'ufficio. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro prefissato.
4. La pattuglia di P.L. ha altresì in dotazione un telefono cellulare, il quale deve rimanere durante il servizio e durante la reperibilità, sempre acceso.

Art.27

Orario, turni di servizio e congedo ordinario

1. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Responsabile/Comandante, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle direttive impartite dai Sindaci per il servizio in forma associata;
2. Il servizio è composto di regola su due turni, garantendo se possibile la continuità di 11 ore, su fascia oraria stabilita dalla conferenza dei Sindaci.
3. Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, il Responsabile, informando l'operatore, può modificare l'orario di servizio. Le richieste di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovranno essere comunicate in anticipo ed autorizzate.
4. Il congedo ordinario è concesso dal Responsabile/Comandante; al predetto il congedo ordinario è concesso dal Presidente dell'Unione.

Art.28

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Previo accordi tra le Amministrazioni interessate per le prestazioni d'ausilio e soccorso, di natura temporanea, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente del territorio e l'ordinato vivere civile, ovvero quando operano in convenzione, gli operatori di Polizia Locale possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza; in tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale convenzionata o che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Tali servizi vengono prestati nel rispetto delle normative vigenti e con autorizzazione del Presidente del 'Unione.

Art. 29

Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Responsabile/Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità interna del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 30

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi, il personale munito del titolo abilitativo richiesto, usa i veicoli in dotazione al Servizio; l'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 31

Prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile/Comandante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo. In tale caso il Responsabile/Comandante valuterà la sussistenza delle condizioni che hanno richiesto il prolungamento del servizio per la liquidazione delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 32

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del Servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di Servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio di altro Operatore del turno successivo.

Art. 33

Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Servizio Unificato possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei Servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Responsabile/Comandante su richiesta del Presidente dell'Unione, può sospendere i congedi e licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 34

Reperibilità e Indennità di turno

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente il Responsabile/Comandante, sentito il Presidente dell'Unione, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di cui l'Istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto, e nei limiti delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione decentrata di ciascun comune associato a tale Istituto.
2. E' previsto il riconoscimento dell'indennità di turno, nei casi in cui viene effettuato. Gli istituti nel presente articolo contemplati sono regolati dalle norme vigenti in materia.

Art. 35

Cura dell'uniforme e della persona

1. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 36

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo/Servizio.
2. Il saluto si effettua portando la mano destra con le dita unite ed il polso il linea con l'avambraccio all'altezza del copricapo; il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono alla guida di autoveicoli;
 - c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Art. 37

Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dell' A.S.L.. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Art. 38

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Responsabile/Comandante segnala al Presidente dell'Unione, nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 39

Trattamento economico

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, le Amministrazioni Comunali associate corrispondono al personale l'indennità di cui all'art.10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria,
2. Al personale della Polizia Locale viene riconosciuta e assegnata la previdenza integrativa ai sensi dell'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii.

Art. 40

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati in uniforme e con le armi.

Il Responsabile/Comandante del Corpo di Polizia Locale comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

E' facoltà del Responsabile/Comandante di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio Unificato o per quelli che svolgono particolari servizi.

Art. 41

Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà trasmesso al Prefetto e al Ministero dell'Interno.